DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

D.D. n. 17 del 20/03/2023

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*" e successive modificazioni e integrazioni e, segnatamente, l'articolo 11, che annovera tra le funzioni attribuite alla Direzione generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese la programmazione, lo sviluppo e l'attuazione delle attività relative ai finanziamenti previsti dai Fondi strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche attive del lavoro;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 19 gennaio 2022, al n. 128, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di Direttore Generale della DG Terzo settore;

VISTO il D.M. del 25 gennaio 2022, n. 13, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 299, recante "*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali*" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed in particolare l'articolo 12, che statuisce che la Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, denominati Divisioni;

VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'articolo 5, con cui è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il D.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni e integrazioni, che

regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio 2014, recante norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 3 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

VISTI i Regolamenti delegati (UE) nn. 1048/2014 e 1049/2014 del 30 luglio 2014 della Commissione in tema di comunicazione, pubblicità e diffusione delle informazioni;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1929/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 90/2017 della Commissione del 31 ottobre 2016, recante modifica del Regolamento delegato (UE) n. 2195/2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FSE, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati Membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2016/2017 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del Regolamento delegato (UE) n. 2195/2015 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FSE, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTI il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) e il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO l'Accordo di Partenariato relativo al ciclo di programmazione 2014-2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014, come modificato con Decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 "*Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 febbraio 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009, relativa a "*Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007- 2013 nell'ambito dei PON*";

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014/2020 (di seguito, "PON Inclusione"), approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successive Decisioni e, da ultimo, con Decisione C(2021) n. 6257 del 20 agosto 2021, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO l'art. 10 del citato D.M. n. 13 del 25 gennaio 2022, che individua tra i compiti della Divisione III "Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020. Autorità di gestione programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo plus (FSE +). Programmazione 2021-2027 Coordinamento e gestione" della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la funzione di Autorità di Gestione del PON Inclusione a valere sulle risorse del FSE nel periodo di programmazione 2014-2020;

CONSIDERATO che il comma 6 dell'art. 123 del suddetto Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede che l'Autorità di Gestione può affidare la gestione di parte di un Programma Operativo a un Organismo Intermedio mediante un accordo scritto tra l'Organismo Intermedio e l'Autorità di Gestione. L'Organismo Intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria;

VISTA la convenzione stipulata in data 12 giugno 2015, con cui la Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese è stata individuata dall'Autorità di Gestione del PON Inclusione quale Organismo Intermedio (OI) del PON Inclusione, con assegnazione di risorse a valere sull'Asse 3 "Sistemi e modelli di intervento sociale", Obiettivo Specifico 9.7 "Rafforzamento dell'economia sociale", pari ad euro 10.500.000,00;

VISTO il D.D. n. 20 del 27 gennaio 2021, che ha disimpegnato risorse pari ad € 7.052.140,72, relative all'operazione "*Finanziamento di progetti e iniziative ai sensi del Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e del Dlgs. n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.*";

VISTO il conseguente accordo del 25 marzo 2021, modificativo della suddetta convenzione del 12 giugno 2015, con il quale le risorse assegnate al medesimo Organismo Intermedio sono state rideterminate in € 4.147.859,27 e per effetto del quale l'ammontare delle risorse a valere sull'Asse 3 della citata convenzione risulta attualmente pari ad euro 3.447.859,27;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*", al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, ha previsto il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, nonché la revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "*Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*";

RICHIAMATO in particolare il Titolo III del Codice del Terzo settore il quale contiene all'articolo 17 la definizione del volontario e dell'attività di volontariato, e al successivo articolo 19, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato;

CONSIDERATO che il nuovo quadro normativo contenuto nel Codice del Terzo settore riconosce, da un lato, la trasversalità del volontariato rispetto a tutti gli enti del Terzo settore e, dall'altro, la possibilità che esso si sviluppi altresì al di fuori degli enti del Terzo settore, sia in forma individuale, sia nell'ambito di organizzazioni non facenti parte del Terzo settore, prendendo così atto della diffusione e del polimorfismo di tale fenomeno sociale;

CONSIDERATO che tra le espressioni emergenti del volontariato va annoverato il volontariato di competenza, attraverso il quale l'impresa profit, mediante l'azione spontanea e volontaria dei propri lavoratori, consente la messa a disposizione del tempo e delle competenze di questi ultimi a sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore;

CONSIDERATO che il PON Inclusione prevede, con riguardo all'Asse prioritario 3 "*Sistemi e modelli di intervento sociale*" tra le tipologie di azione a sostegno dell'obiettivo specifico: 9.7 "*Rafforzamento dell'economia sociale*", nell'ambito dell' Azione 9.7.2 "*Promozione dell'inclusione sociale da realizzarsi nell'ambito della Responsabilità sociale d'impresa" la realizzazione di studi, analisi e diffusione di buone prassi inerenti le correlazioni tra RSI e sviluppo della competitività aziendale anche ai fini dell'inclusione socio-lavorativa*" - Settore di intervento: 109 "*Inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e partecipazione attiva, nonché migliore occupabilità*";

CONSIDERATO che il tema del volontariato di competenza ha formato oggetto di una prima indagine realizzata dalla Fondazione Terzjus - Osservatorio del diritto del terzo settore, della filantropia e dell'impresa sociale e pubblicata nel 2022;

RITENUTO di procedere all'acquisizione di un servizio avente ad oggetto le attività meglio specificate nella lettera di Invito, facente parte integrante del presente provvedimento, volto allo sviluppo e alla prosecuzione della ricerca sul volontariato di competenza, per una durata massima di sei mesi in ragione del termine ultimo entro il quale dovranno essere quietanzate tutte le spese sostenute per la realizzazione delle attività riconducibili ai progetti finanziati a valere su detto Programma, fissato al 31.12.2023;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, recante il "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare:

- l'art. 32, comma 2, il quale dispone che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento per i contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";
- l'articolo 36, comma 2, lettera a), ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche procedono, "*per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*";

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, (c.d. "Semplificazioni") recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 (in vigore dal 15 settembre 2020), che, al dichiarato scopo di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è intervenuto anche in

materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi attraverso disposizioni che introducono una diversa procedura di aggiudicazione per taluni nuovi affidamenti;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, (c.d. "Semplificazioni bis") recante "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare l'art. 51, "Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76";

VISTO il documento illustrativo e il vademecum ANAC (pubblicati in data 9 aprile 2020) per l'accelerazione e la semplificazione nello svolgimento delle procedure di gara, specie per affidamenti di lavori fino ad 1 milione di euro e di servizi e forniture fino alle soglie europee;

VISTE le linee guida ANAC n. 3, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" di cui alla Determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;

VISTE le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 ed approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 1, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dall'articolo 51 del 31 maggio 2021, n. 77, con specifico riferimento all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, rispettivamente prevede:

- al comma 1, che "*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi (…) l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento (…)*";
- al comma 2, che "*Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*
  a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; (…)";

RILEVATO che la Fondazione Terzjus ETS - Osservatorio di diritto del Terzo Settore, della filantropia e dell'impresa sociale (codice fiscale 96442080584), iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dal 27 settembre 2022 ed è un ente specializzato nello svolgimento di progetti di studio e ricerca a carattere nazionale, europeo e comparato, mediante il coinvolgimento di giovani ricercatori che operano nelle Università e nei diversi centri di ricerca e che, pertanto, in relazione al settore di riferimento del servizio in parola, risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, nonché delle necessarie specifiche professionalità e delle competenze tecniche idonee a soddisfare al meglio i fabbisogni dell'Amministrazione e necessarie all'espletamento dell'incarico, anche in ragione dell'indagine sul tema dalla medesima svolta nel 2022;

CONSIDERATO che per la realizzazione del servizio in parola è stimato un corrispettivo massimo pari a € 55.000,00, oltre IVA, e che lo stesso trova copertura nell'ambito delle risorse assegnate alla Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, in qualità di Organismo Intermedio, a valere sul PON Inclusione 2014/2020, Asse 3, come sopra meglio specificato;

RITENUTO che, al fine di procedere all'acquisizione del predetto servizio, si ritiene possibile fare ricorso alla procedura di affidamento diretto in applicazione della normativa sopra richiamata, ricorrendone, per quanto fin qui esposto, tutti i relativi presupposti e nel rispetto dei principi sanciti all'art. 30 del Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del quale tutte le amministrazioni statali sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione di Consip S.p.A.;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della medesima legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni e integrazioni, che impone alle amministrazioni statali l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), per gli acquisti di beni e servizi pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

CONSIDERATO che, per le acquisizioni sottosoglia, il MEPA prevede la consultazione di un catalogo online di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di optare per quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso le seguenti modalità: richiesta di offerta (RdO), ordine diretto d'acquisto (OdA) e trattativa diretta (TD);

PRESO ATTO che i servizi in questione non sono ricompresi nell'ambito delle convenzioni Consip attualmente disponibili, ma rientrano tra i prodotti disponibili sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nell'ambito della Categoria dei "Servizi di supporto specialistico - Servizi di ricerca sociale – CPV 79315000-5";

ACCERTATO che la Fondazione Terzjus risulta presente nel catalogo MEPA;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina di un soggetto che ricopra il ruolo di responsabile del procedimento (R.U.P.) relativo all'acquisizione del servizio in parola, nonché di individuare il medesimo quale Punto Ordinante che dovrà servirsi della piattaforma informatica MEPA per procedere alla trattativa diretta con unico operatore nei confronti della Fondazione Terzjus, previa verifica in capo a detto soggetto dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice del Contratti pubblici;

RITENUTO pertanto di indire una procedura per l'affidamento diretto sotto soglia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 e fermo restando il rispetto delle previsioni normative di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento diretto del servizio di ricerca per riconoscere il Volontariato di Competenza, di cui all'allegata Lettera di Invito, mediante trattativa diretta con unico operatore economico sul MEPA;

DECRETA

1. Per le ragioni indicate in premessa, da intendersi qui interamente ripetute e trascritte, è indetta la procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e fermo restando il rispetto delle previsioni normative di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento diretto, in favore della Fondazione Terzjus ETS - Osservatorio di diritto del Terzo Settore, della filantropia e dell'impresa sociale, con sede legale in Roma (RM), Via dei Redentoristi n. 9, codice fiscale 96442080584, del servizio di ricerca sul volontariato di competenza, della durata massima di sei mesi, meglio descritto nella lettera di invito facente parte integrante del presente provvedimento, mediante trattativa diretta con unico operatore economico sul MEPA, CIG: 972361441D, CUP: I59B23000000006.
2. Per la realizzazione del servizio di cui al primo capoverso è stimato un corrispettivo massimo pari a € 55.000,00, oltre IVA.
3. E' approvata la lettera di invito facente parte integrante del presente provvedimento, contente la descrizione dettagliata del servizio oggetto di affidamento.
4. E' approvato il format "scheda progetto", facente parte integrante del presente provvedimento, che verrà utilizzato per lo svolgimento della procedura a trattativa diretta sul MEPA di cui al primo capoverso.
5. La procedura di cui al primo capoverso sarà esperita dalla Divisione I della Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese e Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nonché Punto Ordinante per lo svolgimento della procedura a trattativa diretta sul MEPA è il dirigente della medesima Divisione.
6. Si dà mandato al RUP di avviare la procedura sul Portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento del servizio di cui al primo capoverso, ponendo come termine ultimo di presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico il 27 marzo 2023 e procedendo alla trattativa diretta con unico operatore nei confronti della Fondazione Terzjus, nonché alla successiva aggiudicazione, previa verifica in capo a detto soggetto in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice del Contratti pubblici.
7. La spesa derivante dall'affidamento del servizio verrà posta a carico del PON Inclusione - Asse 3 "Sistemi e modelli di intervento sociale" - Obiettivo tematico: 09 "Promuovere

l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione" - Obiettivo specifico: 9.7 "Rafforzamento dell'economia sociale" - Settore di intervento: 109 "Inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e partecipazione attiva, nonché migliore occupabilità".

Roma, 20 marzo 2023

f.to. IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".